

LE DEFINIZIONI

LA DEFINIZIONE.....	1
Cosa è la definizione	1
Come sono strutturate le definizioni	2
Come sono formulate le definizioni	3
Come possono essere le definizioni	3
Come devono essere le definizioni	12
Quali sono gli errori più gravi in materia di definizione	12
A cosa servono le definizioni	13

Cosa è la definizione

DEFINIZIONI

Due tipi di definizioni

È opportuno non limitarsi a una sola definizione ed è preferibile prospettare *almeno due*.

La duplicità deriva dal fatto che, nel definire la definizione, la tradizione culturale si è divisa, da secoli, in due percorsi: questi percorsi sono espressione di due diversi orientamenti di pensiero che sono individuati, rispettivamente, come **orientamento realistico** e **orientamento nominalistico**. In rapporto all'evolversi di tali orientamenti, e in rapporto a recenti riformulazioni anche terminologiche, oggi è più usuale parlare di **orientamento ontologico** e **orientamento semantico**:

- **l'orientamento ontologico** ritiene che l'attività definitoria abbia ad oggetto **cose** ('cose' in senso amplissimo: come "il cavallo", "il colore", "l'edificio", "il giudice", "il conflitto", "l'equità", "lo Stato", ...);
- **l'orientamento semantico** ritiene che l'attività definitoria abbia ad oggetto **segni** (come *le parole* 'cavallo', 'colore', 'edificio', 'giudice', 'conflitto', 'equità', 'Stato', ...).

In conseguenza:

- si incontrano definizioni (del definire) che esprimono concezioni ontologiche;
- si incontrano definizioni (del definire) che esprimono concezioni semantiche.

Definizione *ontologica*

La definizione	è	<i>l'operazione che enuncia, di x, le caratteristiche identificanti (y^1, y^2, \dots, y^n).</i>
----------------	---	--

AVVERTENZA. Questa impostazione presenta varianti. Secondo una variante forte, la definizione serve a conoscere **le caratteristiche "essenziali"** dell'oggetto indagato: ovvero, più direttamente, serve a conoscerne **"l'essenza"**. Secondo altra variante, che attenua la terminologia metafisica, la definizione serve a conoscere **le caratteristiche necessarie e sufficienti** (affinché la entità definienda *esista*).

Definizione *semantica*

La definizione	È	la proposizione che enuncia, del significante 'x', il significato "y".
<u>Quando si comunica in forma scritta</u> si suole racchiudere il significante tra <i>apici semplici</i> ('...') e si suole racchiudere il significato tra <i>apici doppi</i> ("..."); in tale ottica (eliminando la ridondanza che deriva dalla compresenza di 'significante' e di '...', nonché eliminando la ridondanza che deriva dalla compresenza di 'significato' e di "...") ne risulta che: <i>la definizione è la proposizione che enuncia, di 'x', "y".</i>		
<u>Quando si comunica in forma orale</u> , non sono disponibili equivalenti degli apici.		

AVVERTENZA. L'impostazione semantica registra, anch'essa, *varianti*: ad esempio, è sostanzialmente semantica la variante secondo cui *la definizione è la proposizione che enuncia la regola d'uso di un termine*.

AVVERTENZA. Qui sopra, la rappresentazione delle diversità teoriche (circa il modo di concepire il lavoro definitorio) è affidata a due sole formulazioni (orientamento ontologico oppure semantico): ciò è riduttivo perché il definire, da oltre due millenni, riceve investigazioni costanti in vari settori del sapere, e così si è accumulata una letteratura, sterminata, che è impossibile *costringere* in sintesi estreme. Le due formulazioni, tuttavia, sono adeguate a far percepire la grande divisione tra le concezioni ontologiche (del definire) e quelle semantiche.

Esempi di definizioni

- lo sgabello è il sedile monoposto senza schienali e senza braccioli;
- la forchetta è la posata che, in posizione opposta al manico, si articola in due o più rebbi;
- l'annullamento è la dichiarazione costitutiva che elimina gli effetti giuridici di un atto a causa di un "vizio" dell'atto stesso;
- la strada di servizio è la strada che, affiancata ad una strada principale, ha la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale;
- le persone coniugate sono le persone unite in matrimonio;
- il pubblico ministero nel settore processual-penalistico è il magistrato preposto all'esercizio dell'azione penale.

Definizioni di parole e di sintagmi. Già da questi esempi si nota che l'oggetto della definizione può essere rappresentato da una sola parola oppure da una pluralità di parole (un sintagma). Quando si definisce un sintagma, occorre tener conto che **il divieto di circolarità** (divieto secondo cui il definendo non può essere ripetuto, né in tutto né in parte, nel definiente) ammette eccezioni e una di queste riguarda i sintagmi: nell'ambito di tale eccezione, è ammissibile la definizione secondo cui *'le persone coniugate sono le persone unite in matrimonio'* (vedasi, *infra*, il paragrafo dedicato a **Come devono essere le definizioni**).

Definizioni e verbo 'essere'. Tutte le definizioni qui esemplificate fanno ricorso, in funzione di collegamento tra la parte definienda e la parte definiente, alla intermediazione del verbo 'essere': si tratta della modalità dominante, ma non è la sola che consente di definire correttamente (vedasi, *infra*, il paragrafo dedicato a **Come sono formulate le definizioni**).

La definizione come enunciato reversibile

L'enunciato definitorio, sia nel caso in cui venga "pensato" come ontologico sia nel caso in cui venga "pensato" come semantico, ha la caratteristica della **reversibilità**: caratteristica che manca ad altre operazioni e segnatamente alla qualificazione.

Si pensi, infatti, al famoso enunciato che intende *l'uomo come animale razionale*: se tale enunciato viene inteso come definizione, ne deriva che *'se x è un uomo, allora x è un animale razionale'*, e ne deriva che *'se x è un animale razionale, allora x è un uomo'*; se, invece, l'enunciato viene inteso

come qualificazione, ne deriva che *'se x è un uomo, allora x è un animale razionale'*, ma non ne deriva l'inverso (poiché la mera qualificazione, dell'uomo come animale razionale, non esclude che vi possano essere animali razionali diversi dall'uomo, come del resto era pensiero corrente nella cultura classica).

Il profilo della "reversibilità" è ancora più chiaro allorché vengano messi in comparazione enunciati definitorii ed enunciati qualificatorii parzialmente diversi. L'enunciato secondo cui *'il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire regolare estinguere un rapporto giuridico patrimoniale'* è definitorio ed è quindi reversibile; l'enunciato secondo *'il contratto è un accordo di due o più parti'* è qualificatorio ed è pertanto irreversibile

AVVERTENZA. Nella simbolizzazione logica tradizionale, la definizione è affidata al segno '≡', che è il connettore proposizionale denominato *segno dell'equivalenza* e il cui significato corrisponde a *'se e solo se'*. Quindi: *'uomo ≡ animale razionale'* è una definizione, ed è come dire *'se e solo se x è un uomo, allora x è un animale razionale'*.

Come sono strutturate le definizioni

Struttura sintattica e struttura componenziale

Quando ci si occupa di definizioni, è opportuno considerarne *due profili strutturali*:

- **la struttura sintattica:** è l'articolazione **logico-grammaticale** della proposizione definitoria; è questo l'approccio che permette di ravvisare, in tutte le operazioni, la ben nota struttura tripartita (Qualificando/collegamento/ qualificante. Definiendo / collegamento / definiente. Eccetera);
- **la struttura componenziale:** è l'articolazione **contenutistica** dell'informazione cercata e fornita; ed è questo l'approccio da cui risulta che la definizione è *composta* da una pluralità di qualificazioni.

Struttura sintattica: definiendo, collegamento, definiente

Le definizioni sono strutturate, sintatticamente, in tre componenti:

- **Il definiendo:** l'oggetto della ricerca definitoria
- **Il collegamento:** ciò che associa il definiendo al rispettivo definiente
- **Il definiente:** il risultato della ricerca definitoria.

Ecco lo schema della struttura tripartita:

DEFINIENDO	COLLEGAMENTO	DEFINIENTE
<i>il furto</i>	È	<i>l'impossessamento di un bene mobile altrui sottraendolo, a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri</i>
Per altre definizioni di 'furto', con strutture e modalità diverse, vedasi, <i>infra</i> , il paragrafo Come sono formulate le definizioni		

Tale schema utilizza, ancora una volta, il verbo *'essere'* in funzione di "collegamento": modalità diffusa, anzi dominante, ma non unica (vedasi, *infra*, [Come sono formulate le definizioni](#)).

Struttura componenziale: la definizione come intreccio di qualificazioni.

Una definizione può essere disaggregata nelle qualificazioni che la compongono; in senso inverso, più qualificazioni di **x**, tra loro in concorso mirato, possono comporre una definizione di **x**.

Ecco le qualificazioni che vanno a comporre la definizione del furto:

- ✓ il furto è un atto di impossessamento
- ✓ il furto è un atto che ha ad oggetto un bene mobile
- ✓ il furto è un atto che ha ad oggetto un bene altrui
- ✓ il furto è un atto di sottrazione di un bene a chi lo detiene
- ✓ il furto è un atto commesso al fine di trarre profitto (per sé o per altri).

In una definizione, le qualificazioni sottese vengono assemblate in un'unica formulazione sintatticamente governata.

AVVERTENZA. Procedendo dal definire al qualificare, non è sempre facile individuare (ed esplicitare in modo soddisfacente) le qualificazioni che concorrono a *costituire* una definizione. Anche in senso inverso, cioè prendendo le mosse dalle qualificazioni per costruire una definizione, non è sempre facile assemblare le qualificazioni in modo da pervenire a una definizione grammaticalmente e sintatticamente accettabile: ciò deriva anche dal fatto che il discorso comune presenta caratteristiche, comprese alcune rigidità strutturali, che possono essere di ostacolo a tradurre una modalità informativa (come un elenco di qualificazioni tra loro autonome) in un'altra modalità informativa (come una frase unica che comprenda più qualificazioni).

Come sono formulate le definizioni

Modelli

Modello esplicito: 'definizione' o termini equipollenti (o relative varianti grammaticali). Esempi: *la definizione di triciclo è veicolo a tre ruote; il triciclo è definibile come veicolo a tre ruote; il triciclo è identificabile come veicolo a tre ruote; le caratteristiche che identificano il triciclo sono la funzione di veicolo e la struttura a tre ruote*'.

AVVERTENZA. Si noti che, nella prima formulazione (*la definizione di triciclo è veicolo a tre ruote*) la parola 'definizione' è usata non in riferimento alla intera operazione ma in riferimento al mero definiente). Inoltre si noti che, in senso letterale, anche un veicolo con quattro ruote è dotato di tre ruote; ma qui l'interpretazione extraletterale porta a intendere che, nel caso, il numero delle ruote *deve essere proprio tre*.

Modello canonico, con verbo 'essere'. *Il triciclo è il veicolo a tre ruote; il triciclo è un veicolo a tre ruote.*

Modello canonico, con verbi semantici. *'Triciclo' designa "veicolo a tre ruote"; la parola triciclo si riferisce ai veicoli a tre ruote; 'triciclo' vuol dire veicolo a tre ruote.*

Formulazioni contigue. Capita di incontrare formulazioni che ordinariamente non sono ritenute definizioni e tuttavia forniscono contenuti agevolmente trasferibili in definizioni (esplicite o canoniche). Esempi: *'questo veicolo ha tre ruote, quindi è un triciclo'*; *'quando si parla di tricicli, la correlazione empirica corrisponde ai veicoli a tre ruote'*.

AVVERTENZA. La tipologia qui sopra è in linea con la tipologia normalmente riferita ad altre operazioni di discorso. Altre modalità del definire sono varianti interne ai modelli qui indicati: **la definizione per genere e differenza** è una applicazione del modello canonico con verbo 'essere'; **la definizione tramite regola d'uso** è una variante del modello canonico con verbi semantici; ecc. Tali modalità sono reperibili *infra*, nel capitolo dedicato a **Come possono essere le definizioni**.

'x è il ...'; 'x è un ...'

Le definizioni con verbo 'essere' fanno seguire, al verbo 'essere', l'articolo determinativo ('*il triciclo è il veicolo a tre ruote*', '*il mutuo è il contratto reale di prestito che prevede la restituzione del tantundem*'); talvolta, però, si incontra anche l'articolo indeterminativo ('*il triciclo è un veicolo a tre ruote*'; '*il mutuo è un contratto reale di prestito che prevede la restituzione del tantundem*').

In rapporto a tale diversità, non sfugga una precisazione.

Se dico che *'il mutuo è il contratto reale di prestito che prevede la restituzione del tantundem'*: escludo l'esistenza di altri contratti reali di prestito che prevedano la restituzione del *tantundem*; escludo che si tratti di una mera qualificazione; quindi, è chiaro che si tratta di una definizione.

Se dico che *'il mutuo è un contratto reale di prestito che prevede la restituzione del tantundem'*: non escludo l'esistenza di altri contratti reali di prestito che prevedano la restituzione del *tantundem*; non escludo che si tratti di una mera qualificazione; quindi, potrebbe trattarsi indifferentemente di una definizione o di una qualificazione.

Quindi: nel definire, l'articolo determinativo è la soluzione raccomandata per maggior tasso di chiarezza e minor tasso di ambiguità.

Due modelli canonici?

In tema di definizione, diversamente da quanto avviene per le altre operazioni, i modelli che possono ritenersi canonici *sono due*.

Ovviamente, è canonico il modello che utilizza il verbo 'essere': invero, si tratta di un modello che ha una storia ultra bimilleneraia, il suo uso è tuttora dominante sia nel discorso comune sia nei discorsi settoriali non formalizzati (compreso il discorso giuridico), garantisce il pregio teorico di agevolare la comparazione sistematica tra le varie operazioni di discorso.

Tuttavia, da quando l'approccio nominalistico si è perfezionato e si è sviluppato soprattutto a partire dai primi decenni del secolo scorso, si è affermata una evoluzione di sensibilità che ha spostato la percezione del lavoro definitorio nell'ambito della semantica; e questa percezione è ormai talmente estesa, condivisa e feconda, che sarebbe anacronistico negarle pari dignità rispetto al modello codificato dalla tradizione.

I due modelli canonici e il loro rapporto con l'ontologia e la semantica

Considerando i due modelli canonici (*il triciclo è il veicolo a tre ruote; 'triciclo' designa "veicolo a tre ruote"*) viene spontaneo indurre che:

- il modello con verbo 'essere' esprime (veicola) una visuale ontologica;
- il modello con verbo semantico esprime (veicola) una visuale semantica.

L'induzione sarebbe parzialmente vera e parzialmente falsa.

Da un lato, è vero che: il modello con verbo 'essere' è geneticamente ontologico (è *sorto* come espressione di un orientamento ontologico); il modello con verbo semantico è geneticamente semantico (è *sorto* come espressione di un orientamento semantico).

Per altro verso è da precisare che:

- il modello con verbo 'essere', oggi, viene usato *normalmente*, e può essere usato *correttamente*, sia da chi è portatore di una visuale ontologica sia da chi è portatore di una visuale semantica (quindi, nulla osta che ci si possa avvalere del modello geneticamente ontologico ritenendo saldamente che le definizioni non svelano *essenze* ma investigano *significati*);
- il modello con verbo semantico, invece, viene usato normalmente da chi è portatore di una visuale semantica, è idoneo ad esprimere correttamente tale impostazione, non è idoneo ad esprimere una visuale ontologica (in altri termini: la formulazione secondo cui *'triciclo' designa "veicolo a tre ruote"* non ha un significato ontologico).

Il modello con verbo 'essere' è comunque il modello più diffuso, anche nei codici e nella legislazione.

Avvertenza. Al fine di acquisire ed affinare abilità definitorie, è consigliabile esercitarsi utilizzando il modello con verbo 'essere'. Le ragioni: oltre alla considerazione che è il modello più diffuso, è il modello che (nel sottotipo dominante, che è quello per genere e specie: vedasi *infra*) impone il ricorso al genere identitario (di notevole fecondità sistematica) e lo comunica chiaramente in virtù della sua posizione (agli inizi del definiente).

Come possono essere le definizioni:

Definizioni ontologiche/semantiche	Criterio: la tipologia dell'oggetto
Definizioni di individualità/di classi	Criterio: la tipologia dell'oggetto
Definizioni esplicite/canoniche/di contiguità	Criterio: la modalità di formulazione
Definizioni per genere e differenza/per elenco componenziale/per regola d'uso/	Criterio: la modalità di formulazione
Definizioni denotative/connotative (ovvero: neutre/orientate)	Criterio: la dimensione valutativa
Definizioni descrittive/stipulative/precisanti	Criterio: la funzione illocutoria
Definizioni cognitive/pragmatiche	Criterio: la funzione perlocutoria

Definizioni ontologiche oppure semantiche

Le definizioni ontologiche si occupano di **cose** e ne investigano **le caratteristiche essenziali**.

Le definizioni semantiche si occupano di **segni** e ne investigano **il significato**.

La distinzione non è semplice; e talvolta, per decidere se una definizione è ontologica o semantica, occorre riferirsi al soggetto che definisce, e occorre cercare di comprendere *ciò che intende fare*, oppure *ciò che sta credendo di fare*.

Secondo una visione semantica radicale, le definizioni *ontologiche* non possono esistere (perché *non esistono le essenze*) e coloro che credono di produrne producono invece, senza accorgersene, definizioni *semantiche*. Tuttavia, non mancano definizioni di stampo ontologico a cui è difficile attribuire una dimensione semantica. Per esempio: se si dice che *'la donazione è la via negoziale dell'amore'* oppure se, in antitesi, si dice che *'i contratti sinallagmatici sono la mediazione negoziale degli egoismi'*, e si dice ciò con intento identificatore, non è facile coglierne la natura semantica. Anche la definizione, antica, che identifica *l'uomo* come *animale razionale*, pur intendendola come definizione semantica, conserverebbe certamente una dimensione ontologica (localizzabile nella potente individuazione della duplice "natura" dell'uomo, e nella evocazione della convivenza e della tensione tra le due "componenti").

AVVERTENZA. La distinzione tra definizioni ontologiche o semantiche non è altro che la riformulazione, recente, della distinzione, tradizionale, tra **definizioni reali** e **definizioni nominali**.

Definizioni di individualità oppure di classi

Le definizioni di individualità, in un'ottica ontologica, si occupano di oggetti singoli; in un'ottica semantica, si occupano di "nomi propri" o segni equivalenti.

Esempio: *"Il Sole è la stella attorno a cui gravitano i corpi del sistema planetario di cui fa parte la Terra"*.

Le definizioni di classi, in un'ottica ontologica, si occupano di pluralità; in un'ottica semantica, si occupano di nomi comuni o segni equivalenti.

Esempio: *"Il professore è la persona che esercita l'insegnamento in Istituti di istruzione secondaria o all'Università"*.

AVVERTENZA. ‘il professore’, anche se al singolare, non si riferisce a una entità singola ed equivale a ‘i professori’.

Definizioni esplicite, canoniche, di contiguità

Questa tipologia è stata già illustrata; non resta che formularne una sintesi brevissima, richiamando gli esempi già utilizzati: *la definizione di triciclo è veicolo a tre ruote; il triciclo è il veicolo a tre ruote; ‘triciclo’ designa “veicolo a tre ruote”; questo oggetto è un veicolo ed ha tre ruote, quindi è un triciclo.*

Definizioni per genere e differenza oppure per elenco componenziale oppure tramite regola (regola esistenziale oppure d’uso)

Le definizioni per genere e differenza

La definizione per genere e differenza (che è la variante più accreditata entro il modello canonico con verbo ‘essere’) presenta una sequenza informativa, all’interno del definiente, articolata in due fasi: in esordio è collocata l’enunciazione del genere (cioè la sovraclasse a cui viene fatto afferire il definendo); segue l’enunciazione delle caratteristiche in virtù delle quali il definendo *si differenzia* dagli altri elementi riconducibili al medesimo genere.

Per maggiore efficacia comunicativa, la sovraclasse (all’inizio del definiente) deve essere un **genere di prossimità** rispetto al definendo. Quindi: l’autocarro andrà definito utilizzando, quale genere, non “cosa” ma “veicolo”: la compravendita andrà definita utilizzando, quale genere, non “fatto” ma “contratto”. Se si procedesse diversamente, infatti, bisognerebbe enunciare nel definiente una serie di caratteristiche che sono già espresse sinteticamente facendo ricorso alle nozioni di “veicolo” o “contratto”. Ecco un esempio, proposto nel consueto schema tripartito:

DEFINIENDO	COLLEGAMENTO	DEFINIENTE	
		GENERE	DIFFERENZA
<i>Il furto</i>	<i>é</i>	<i>il delitto</i> [OPPURE: <i>il delitto contro il patrimonio</i>]	<i>che consiste nell’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri</i>

Lo “statuto sistematico” del genere. La definizione per genere e differenza nasce da un orientamento di pensiero che ha una forte **vocazione sistematica**: i generi vengono modellati e assunti in modo tale che il loro insieme riesca a costruire una rappresentazione *ordinata e coordinata* di “campi” del sapere. In tale ottica, pur restando fermo che i generi possono essere conformati con margini di discrezionalità, è altamente opportuno, in sede scientifica e teorica (ed anche didattica) avvalersi di generi *che abbiano una valenza sistematica riconosciuta*. Pertanto, anche se il furto potrà essere definito come *“impossessamento che ...”*, tuttavia sarà preferibile definirlo avvalendosi del genere “delitto”; così pure, anche se il mutuo potrà essere definito come *“prestito che ...”*, tuttavia sarà preferibile definirlo avvalendosi del genere “contratto”.

Le definizioni tramite elenco componenziale

Una modalità definitoria consiste nell’enunciare, il più delle volte con schematismi e presupposizioni, gli elementi costitutivi del definendo (sia che lo si intenda come “cosa”, o come “significato”, o come “concetto”, o come “nozione”, ecc.). Qui, per proporre un “collegamento” che possa andar bene con i modi diversi di concepire il definendo, utilizziamo (non il verbo ‘essere’ e neppure verbi “semantici”) ma *‘implica’* :

il furto	<i>implica</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ impossessamento della cosa ➤ mobilità della cosa ➤ alterità della cosa ➤ sottrazione della cosa ➤ sottrazione al detentore ➤ intento profittatore
----------	-----------------------	--

Le definizioni tramite regola (regola esistenziale, oppure d'uso)

Tali definizioni comunicano il contenuto avvalendosi della forma 'se X allora Y' (o varianti di tale modalità canonica).

Esempio di definizione tramite **regola esistenziale**:

SE	si è in presenza di un atto di impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione al detentore e con il fine di trarne profitto per sé o per altri	ALLORA	si è in presenza di un furto [esiste il furto]
-----------	--	---------------	--

Esempio di definizione tramite **regola d'uso**:

SE	si è in presenza di un atto di impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione al detentore e con il fine di trarne profitto per sé o per altri	ALLORA	si usa ' furto ' [è corretto l'uso di ' furto ']
-----------	--	---------------	---

AVVERTENZA. La regola che, dopo 'ALLORA', asserisce l'esistenza di **x**, è maggiormente idonea a esprimere una **visione ontologica**; la regola che, dopo 'ALLORA', asserisce la normalità dell'uso del termine **x**, o la correttezza del suo uso, è maggiormente idonea a esprimere una **visione semantica**.

Per acquisire e consolidare abilità nel definire, è consigliabile avvalersi del modello per genere e differenza. Le ragioni in tal senso sono soprattutto due: le definizioni normalmente prodotte nel discorso comune e in gran parte dei discorsi settoriali (compreso quello giuridico) sono formulate secondo tale modello; inoltre, definire per genere e differenza favorisce il ricorso a nozione tecniche condivise, quindi è utile a cogliere ed estendere una visione scientifica e sistematica dei settori disciplinari in cui si collocano.

Definizioni denotative oppure connotative (neutre oppure orientate)

Le definizioni denotative si avvalgono di terminologia "neutra", cioè non incrementata da aloni valutativi. Per esempio: "il cane è l'animale il cui verso è l'abbaiare", "la causa è la funzione oggettiva del contratto".

Le definizioni connotative si avvalgono di terminologia "orientata", cioè caratterizzata da una dimensione "espressiva" (elogiativa o spregiativa). Per esempio: "il cane è il miglior amico dell'uomo", "la causa è il cuore funzionale del contratto".

Le definizioni connotative, a loro volta, si distinguono in **definizioni elogiative** o **spregiative** (dette anche, con terminologia di matrice greca, **eulogiche** o **cacologiche**).

Le **definizioni denotative** e le **definizioni connotative** sono denominate anche diversamente: definizioni *neutre* e definizioni *persuasorie*; traspare, da ciò, che tale distinzione può essere riferita non solo alla natura della terminologia utilizzata ma anche a profili funzionali.

AVVERTENZA. È una tipologia già incontrata in tema di qualificazioni: vedasi, anche, ciò che è detto in quel contesto.

Definizioni descrittive oppure definizioni stipulative oppure definizioni precisanti

Questa classificazione è basata sul criterio della **funzione illocutoria** (per la trattazione vedasi, *infra*, il paragrafo 'A cosa servono le definizioni').

Definitive cognitive oppure pragmatiche

Questa classificazione è basata sul criterio della **funzione perlocutoria** (per la trattazione vedasi, *infra*, il paragrafo 'A cosa servono le definizioni').

Come devono essere le definizioni

Le definizioni - per essere buone definizioni - devono essere lineari, vere, chiare.

Lineari

Una definizione è lineare quando il definiente utilizza *termini diversi* da quelli del definiendo. La metafora della 'linearità' sottolinea che, in tal modo, l'informazione va sempre "avanti" (senza tornare, "indietro" a significanti già incontrati).

Esempio. 'La pasticceria/è/l'esercizio commerciale per la vendita di dolci': la definizione è lineare perché il definiente non utilizza il termine 'pasticceria' e neppure sue varianti [non sarebbe lineare, invece: 'la pasticceria è l'esercizio commerciale tenuto da un pasticciere'].

Per tradizione culturale, le trattazioni sul definire non si soffermano sul requisito della **linearità** ma si soffermano sulla sua violazione cioè sulla **circolarità** (la cui la trattazione ha sede naturale nel paragrafo intitolato **Quali sono gli errori più gravi nelle definizioni**).

AVVERTENZA. Il requisito della **linearità** non riguarda solamente il definire; tra le altre operazioni di discorso, riguarda soprattutto la qualificazione.

Vere (se descrittive)

Una definizione descrittiva, *generalmente*, deve essere vera: deve esserlo per onere cognitivo, per etica generale, per deontologie settoriali, per galateo della comunicazione.

La definizione se non è **vera**, è **falsa** (in misura più o meno grave).

Valutare le definizioni descrittive qualificandole *vere*, oppure *false*, è irreprensibile da un punto di vista scientifico. Tuttavia, nel discorso corrente, una definizione, anziché *vera*, viene qualificata *corretta*, oppure *giusta*; inoltre, anziché *falsa*, viene qualificata *sbagliata*, *errata*, *non giusta* (e si ricordi che 'non giusto' è molto diverso da 'ingiusto'). Ma questo lessico, pur dominante, è usato fungibilmente con qualche disinvoltura.

Valide (se costitutive)

Una definizione costitutiva non è finalizzata a rilevare significati, bensì ad istituirne. Per esempio: una definizione legislativa non ha lo scopo di registrare l'uso linguistico esistente, ma ha lo scopo di

stabilire il significato che l'interprete dovrà attribuire, a quel significante, quando lo incontra nell'ambito del provvedimento normativo.

Orbene, una definizione costitutiva potrà essere **idonea** oppure **inidonea** rispetto agli scopi per cui la si formula.

Una definizione costitutiva, se non è funzionale agli scopi per cui nasce, oppure se è funzionale ma lo è parzialmente, presenta **un vizio di idoneità tecnica**: in tal caso è possibile ravvisare un profilo di **invalidità** (totale o, più frequentemente, parziale).

Chiare

La chiarezza è una caratteristica dell'informazione (informazione *in generale*).

Una informazione è chiara quando un destinatario appropriato (appropriato *in rapporto al tipo di messaggio e di contesto*) è in grado di intenderne *immediatamente* il significato. Vale a dire: è in grado di intendere il significato senza avere la percezione di impiegare tecniche interpretative, e senza avere la percezione che intercorra un differimento temporale tra il contatto con il significante e la comprensione del significato (è ormai diffusa la consapevolezza che, in realtà, di nessuna informazione si intende il significato senza quella che è comunque un'attività interpretativa; di fronte ad un'informazione chiara, tuttavia, tale attività interpretativa è così facile e rapida da non essere neppure percepita da chi la pone in essere).

Si consideri, tuttavia, che il tema della "chiarezza" (analogamente a quanto accade per la "linearità") è solito ricevere attenzioni indirette; invece, attenzioni dirette sono riservate alle corrispondenti violazioni tra cui, soprattutto, l'**oscurità** e l'**ambiguità** (figure su cui *infra*, nel paragrafo dedicato a **Quali sono gli errori più gravi nelle definizioni**).

In claris non fit interpretatio. La definizione qui proposta, da cui deriva che la chiarezza deve ritenersi non sussistere in presenza di un *impegno nel comprendere*, ha riscontro nel brocardo secondo cui *in claris non fit interpretatio*. Purtroppo, però, questo brocardo non è chiaro. Infatti è ambiguo, e l'ambiguità si localizza nel '*fit*': non si capisce se (*in claris*) l'interpretazione non viene fatta, o non vada fatta, oppure è impossibile da fare.

Quali sono gli errori più gravi nelle definizioni

Il fraintendimento dell'operazione

Invece di una definizione, una qualificazione. Il fraintendimento più frequente è quello per cui si produce una qualificazione in luogo della definizione. Ad esempio dire che "*La vendita è un contratto*", oppure che "*La vendita è un contratto ad effetti reali*", costituiscono qualificazioni della vendita, e non definizioni.

La circolarità

Cosa è. Si ha circolarità quando il definiente include una ripetizione il definendo (o sue varianti riconducibili alla medesima famiglia grammaticale). Ad esempio: "*La vendita è il contratto con cui si vende una cosa*".

Ragioni del divieto. La ragione è semplice: se una definizione è circolare, allora non serve allo scopo tipico del definire (che è quello di fornire informazioni sul definiendo): dire che “la legge è la legge”, o che “la legge è un atto legislativo”, o che “la legge è un atto di attuazione della funzione legislativa”, non fa altro che ripetere ciò che deve essere definito, e così non si avanza di un passo nella conoscenza del definiendo (non *si va avanti ma si torna indietro*: e, da qui, l’immagine di una *circolarità reversiva*).

Eccezioni al divieto. Il divieto di circolarità incontra alcune eccezioni, reali od apparenti. Se diciamo che “*il triciclo è il veicolo a tre ruote*”, abbiamo ‘*tri*’ nel definiendo e abbiamo ‘*tre*’ nel definiente. Se diciamo che “*il contratto unilaterale è il contratto che obbliga una sola parte*”, abbiamo ‘*contratto*’ nel definiendo ed anche nel definiente. Tuttavia, nel primo caso, il vero definiendo non è la componente numerica, perché si dà per scontata la semantica di ‘*tre*’. Inoltre, nel secondo caso, la tensione conoscitiva non si indirizza a sapere *cosa sia un contratto*, ma si indirizza a sapere *in cosa consista la unilateralità quando è riferita al contratto*; cosicché, in definitiva, il vero definiendo si localizza esclusivamente nella unilateralità, e ‘*contratto*’ resta fuori dal divieto di circolarità.

AVVERTENZA. In un sistema di definizioni (come può essere un vocabolario) la circolarità è ammissibile in quanto rinvio ad altre definizioni. Così si potrà dire che il ‘*volo*’ è “l’azione del volare” ma solo in quanto altrove si definisca (in modo non circolare) ‘*volare*’.

La falsità (per le definizioni descrittive)

La falsità, per gli enunciati posti in essere con l’intento di produrre definizioni descrittive, può dar luogo a vizio grave, e ciò avviene soprattutto nei casi seguenti:

- **fraintendimento del significato:** in tal caso, la definizione fornisce una informazione che è molto lontana dal modo in cui è normalmente percepito il definiendo; talvolta, siffatti fraintendimenti sono pilotati dai cosiddetti falsi amici, cioè termini che orientano verso significati ingannevoli. Esempio: *‘i diritti reali sono i diritti spettanti al re’* (qui ‘reale’ viene collegato a **re** anziché a **res**);
- **errore categoriale:** in tal caso, la definizione utilizza un genus appartenente a una filiera concettuale non pertinente. Esempio: *‘il legato è il destinatario di una disposizione testamentaria a titolo particolare’* (nel qual caso **il legato** è presentato come **persona** anziché come **atto**). Per l’errore categoriale vedasi anche, in tema di qualificazioni, il paragrafo dedicato a **Quali sono gli errori più gravi nelle qualificazioni**).

Una falsità “aggiustabile”: il difetto di “giustizia”

Il difetto di giustizia (qui considerata come figura specifica entro la falsità) non è semplice e occorre una presentazione.

Il difetto di giustizia: inquadramento sistematico.

Si ipotizzi che, in un contesto di discorso giuridico, si intenda definire il contratto e che a tal fine si producano le seguenti formulazioni:

1. *il contratto è la persona con i muscoli molto tesi*
2. *il contratto è l’accordo di pacificazione*
3. *il contratto è l’accordo avente ad oggetto un rapporto giuridico*

4. *il contratto è l'accordo avente ad oggetto un rapporto giuridico patrimoniale di natura reale.*

Orbene, le quattro formulazioni, se valutate come definizioni destinate a operare in contesti di discorso giuridico, sarebbero **false** (o errate o sbagliate che si voglia).

Rivolgendo l'attenzione al tipo di errore, è agevole osservare che:

1. nella prima definizione, il definiente è totalmente sbagliato; talmente sbagliato che non vi è possibilità di recupero (occorre buttare via l'intero definiente);
2. nella seconda definizione, il definiente ha qualcosa di buono (nel riferirsi all'accordo) ed ha qualcosa che non va (nel riferirsi al fine di pacificazione); è possibile un recupero sostituendo la parte finale;
3. nella terza definizione, il definiente ha parecchio di buono, ma si nota che manca qualche cosa (poiché omette il riferimento alla natura patrimoniale del rapporto); è possibile un recupero aggiungendo qualcosa;
4. nella quarta definizione, il definiente ha parecchio di buono, ma si nota qualcosa di troppo (cioè il riferimento alla "natura reale del rapporto"); è possibile un recupero togliendo qualcosa.

Orbene, quando un enunciato, prodotto con l'intento di formulare una definizione descrittiva, è "sbagliato" come definizione, e tuttavia parrebbe "aggiustabile" aggiungendo o togliendo qualcosa, si è in presenza di "**difetto di giustezza**" (difetto che si localizza nella estensione del definiente).

Talvolta, però, non basta aggiungere oppure togliere qualcosa per mettere a posto una definizione. Esempio: se valutiamo la definizione secondo cui '*il contratto è l'accordo di pacificazione*', è evidente che l'estensione è troppo stretta; tuttavia, se ci limitiamo a togliere *il riferimento alla pacificazione*, in tal modo la formulazione, anziché aggiustarsi, cade nell'eccesso opposto poiché l'estensione (identificata con quella dell'**accordo**) diventa troppo larga (così da richiedere un secondo intervento, che questa volta *dovrà essere restrittivo*). In definitiva: in determinati casi, la formulazione definitoria è tale per cui non basta aggiungere o togliere qualcosa, ma occorre sostituire qualcosa con qualcos'altro.


Il difetto di giustezza: nozione

Si ha difetto di giustezza quando una definizione si avvale di un definiente la cui estensione non coincide con la estensione del definiendo (la qual coincidenza è necessaria per una definizione descrittiva) e presenta, invece, **estensione maggiore** oppure **minore**:


- se il definiente ha estensione **più ampia** rispetto a quella del definiendo, allora la definizione **pecca per eccesso** (è più ampia del dovuto). Esempi: *il contratto è l'accordo avente ad oggetto un rapporto giuridico*, *la rinuncia è l'atto unilaterale per estinguere una situazione giuridica favorevole*, *la pasticceria è l'esercizio commerciale per la vendita di alimenti*, *il tram è il veicolo per la circolazione su rotaia*;
- se il definiente ha estensione **più stretta** rispetto a quella del definiendo, allora la definizione **pecca per difetto** (è più stretta del dovuto). Esempi: *il contratto è l'accordo avente ad oggetto un rapporto giuridico patrimoniale di natura reale*; *la rinuncia è l'atto unilaterale per estinguere un diritto reale proprio*, *la pasticceria è un esercizio commerciale per la vendita di cannoli*; *il tram è un veicolo per la circolazione su rotaia in tratte di servizio interne a un medesimo comune*.

Modelli grafici dei rapporti di giustezza (riferiti alla definizione di 'rinuncia')


- **Definizione caratterizzata da "giustezza" (\equiv)**



- **Eccesso di estensione nel definiente ($<$): definizione troppo ampia**



- **Difetto di estensione nel definiente ($>$): definizione troppo stretta**



AVVERTENZA. Quando un enunciato è formulato *soggettivamente* con intento definitorio, ma approda *oggettivamente* a una estensione troppo ampia, non sarà ravvisabile **una definizione**, ma sarà ravvisabile, quantomeno, **una qualificazione** (che potrà essere vera o falsa se l'enunciato è descrittivo).

Giusto, giustizia, giustezza.

'Giusto' è aggettivo collegabile sia a 'giustizia' sia a 'giustezza'. 'Giusto', conseguentemente, assume due significati (come traspare dai due esempi che seguono): 'non è giusto che tu ricambi le mie attenzioni con continue villanie'; 'questo abbigliamento è proprio giusto per l'occasione': né troppo formale né troppo casual'. Ancora più netta la diversificazione strutturale e semantica nelle corrispondenti proiezioni verbali e di ruolo: 'giustiziare' versus 'aggiustare'; 'giustiziere'

versus *'aggiustatore'* (si ricordi che l'aggiustatore meccanico, che riconduceva il pezzo a "giustezza", identificava una professionalità specifica del comparto industriale).

L'invalidità (per le definizioni costitutive)

Le definizioni costitutive non sono suscettibili di valutazione aletica (vale a dire: non possono essere qualificate né *vere* né *false*). Sono tuttavia valutabili secondo altri parametri tra cui, in primo luogo, in base alla loro *idoneità* rispetto agli scopi per cui sono conformate. In determinati casi, una definizione costitutiva può essere, rispetto agli scopi perseguiti, addirittura "controproducente".

Il difetto di chiarezza

Il difetto di chiarezza assume la veste della **oscurità** oppure (meno gravemente) della **ambiguità**.

Una definizione è oscura quando il definiente non permette di estrapolare alcuna informazione; una definizione è ambigua quando il definiente è suscettibile di più interpretazioni.

Il difetto di chiarezza è particolarmente inopportuno in materia di definizioni poiché il definire è l'attività a cui massimamente è affidata la funzione di far conoscere, con precisione, gli oggetti di ricerca.

A cosa servono le definizioni

Le **funzioni del definire**, ai fini di un inquadramento sistematico, meritano di essere rapportate alla distinzione tra **funzioni illocutorie** e **funzioni perlocutorie** (sulla qual distinzione si rinvia a quanto esposto, *infra*, in sede di trattazione delle **Regole**).

Funzioni illocutorie

Le definizioni, da un **punto di vista illocutorio** (cioè in riferimento al **tipo di atto** che il parlante realizza nell'enunciare una proposizione), hanno funzioni **descrittive** oppure **costitutive**.

Va da sé che, se ci si colloca in una visione **realistica** ovvero **ontologica**, non ha molto senso fare riferimento a una funzione costitutiva del definire: solo un potere divino potrebbe immaginare di *costituire essenze attraverso atti di nomina*. Quindi, in definitiva: la tipologia delle funzioni illocutorie (distinguendo tra funzione descrittiva e funzione costitutiva) trova la sua sede naturale nell'ambito delle visioni *nominalistiche* o *semantiche* che dir si vogliono.

Le definizioni descrittive

Le **definizioni descrittive** (se le si considera in una prospettiva *realistica*) informano sulle proprietà essenziali di un determinato oggetto ovvero (se le si considera in una prospettiva *nominalistica*) informano sulla equivalenza tra un significante e un significato secondo gli usi linguistici effettivamente praticati.

Ad esempio, quelle che si trovano in un vocabolario sono definizioni descrittive: informano su cosa significano, negli usi linguistici effettivamente praticati, determinate parole.

Le definizioni descrittive possono essere sottoposte al test aletico: cioè, si può chiedere se siano vere o false. Ad esempio, la seguente definizione: *'Il triangolo è una figura geometrica che ha quattro lati'* è falsa.

Le definizioni costitutive

Le definizioni costitutive non hanno lo scopo di informare circa usi linguistici effettivamente praticati, ma istituiscono una equivalenza tra un significante e un significato. Astrattamente, il contenuto potrebbe anche coincidere con quello di una definizione descrittiva, ma la funzione sarebbe comunque diversa (e consisterebbe nella “istituzionalizzazione” del significato).

Le definizioni stipulative (inquadabili come una sottoclasse nell’ambito delle definizioni costitutive) sono le definizioni che consistono nell’assegnazione, *convenzionale* o *arbitraria*, di un significato a un significante.

Talvolta il significante può essere inventato (ad esempio: *‘nel corso della mia trattazione, verranno chiamati rossangoli le figure geometriche rosse, nerangoli quelle nere’*), oppure ad esso si può assegnare un significato diverso da quello che assegnano gli usi linguistici effettivamente praticati; altre volte invece la definizione si riconnette agli usi linguistici effettivamente praticati, scegliendo uno tra i vari possibili significati oppure riducendone i margini di vaghezza (ad esempio: *‘nel corso della presente trattazione, per contratti di distribuzione si intenderanno i contratti attinenti al processo di distribuzione commerciale dei prodotti verso gli utenti finali/consumatori’*).

Le definizioni stipulative non possono essere sottoposte al test aletico: cioè non ha senso chiedersi, rispetto ad esse, se sono vere o false. Esse, infatti, istituiscono un’equivalenza. La frase: *‘nel corso della mia trattazione, verranno chiamati rossangoli le figure geometriche rosse, nerangoli quelle nere’* ci spiega come dovremo intendere, nel contesto di quella trattazione, i termini ‘rossangoli’ e ‘nerangoli’.

Le definizioni del legislatore sono sempre definizioni **costitutive**. Quando il legislatore stabilisce che: *‘Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale’* (art. 1321 c.c.), assegna al termine contratto, nel contesto del codice civile, il significato indicato. Nel contesto del codice civile, quando un articolo menziona il contratto menziona l’accordo di cui all’art. 1321; sicché una norma che parli del contratto non potrebbe estendersi (se non, eventualmente, in via analogica) al matrimonio. Il fatto che eventualmente si affermino nella prassi linguistica corrente accezioni più ampie di contratto (ad esempio comprensive anche di accordi a contenuto non patrimoniale) non ha alcuna importanza; il legislatore ci ha chiarito come, nel suo discorso, deve intendersi ‘contratto’.

Funzioni perlocutorie

Definizioni cognitive oppure pragmatiche

AVVERTENZA. Qui si è scelta, come già altre volte, una formulazione oppositiva: **definizioni cognitive oppure pragmatiche**. In realtà, sono difficilmente immaginabili definizioni *che siano meramente pragmatiche*. Quindi: occorre prendere atto che, anche se si continuerà ad opporre *definizioni cognitive* e *definizioni pragmatiche*, in realtà la classificazione è in questi termini: **definizioni meramente cognitive** e **definizioni anche pragmatiche** (queste ultime con entrambe le funzioni, tra loro in rapporti diversi a seconda dei contesti).

Le definizioni cognitive (si ricordi: *meramente cognitive*) sono enunciate *al solo fine di acquisire o di fare acquisire conoscenze*: ad esempio, le definizioni che si riscontrano nei vocabolari “nascono” come definizioni cognitive.

Le definizioni pragmatiche (si ricordi: *anche pragmatiche*) sono enunciate al fine *di tenere o di ottenere atteggiamenti o comportamenti* (ritenuti appropriati alla situazione). Ad esempio: la definizione di un reato, contenuta in un codice penale, è di natura *anche pragmatica*: è formulata anche (e soprattutto) affinché non si commetta quel reato e (qualora sia commesso) affinché sia punito.

Il criterio distintivo, su cui poggia questa classificazione, fa riferimento alle **funzioni perlocutorie** del discorso: vale a dire, si riferisce alle *ragioni seconde*, ovvero ai *motivi*, per cui viene formulata una enunciazione. In virtù della connessione con i “motivi”, ne risulta che un identico enunciato definitorio può assumere (a seconda dei contesti) l’una o l’altra veste. Ad esempio: la definizione di un reato avrà valenza meramente *cognitiva* se enunciata durante una lezione universitaria, mentre avrà valenza anche *pragmatica* se rivolta a un destinatario affinché non lo commetta (o per sostenerne la punizione).

Definizioni pragmatiche in rapporto alla regola: funzione applicativa.

La finalità pragmatica più frequente e rilevante, delle **definizioni**, consiste nel creare il presupposto sulla cui base procedere a **qualificazioni** che siano a loro volta strumentali alla **applicazione** delle regole. Si può dire che: le definiscono stabiliscono le linee-guida per l’attività di qualificazione, a sua volta strumentale per l’attività di applicazione.

Definizioni pragmatiche in rapporto alla regola: definizioni precisanti e certezza del diritto

Nell’ambito delle finalità pragmatiche del lavoro definitorio, meritano un cenno specifico le **definizioni precisanti**: le quali, sempre a fini applicativi, riducono l’ambiguità o la vaghezza di una nozione *anche se già definita* (soprattutto se definita in modo insufficiente a eliminare indeterminatezze di rilievo).

In tal modo, le **definizioni precisanti**, oltre al fine generale di pilotare le qualificazioni applicative, perseguono il fine incrementale di **ridurre l’incertezza** e **aumentare la certezza**: certezza che, in ambito giuridico, non è un valore da poco).

AVVERTENZA. In tema di funzioni perlocutorie, considerazioni analoghe, ma più estese ed anche con supporto di modellizzazione grafica, sono reperibili nella voce dedicata a [Le qualificazioni](#)